

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO
DIURNO PER ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI PER
IL PERIODO . 08/06/2012 – 07/06/2027 - CIG. 4303620392-----**

L'anno duemilatredici (2013), il giorno Trentuno (31) del mese di dicembre (12) in Bassano del Grappa e nella Residenza Municipale in Via G. Matteotti n. 39 – Città;-----

TRA

Il **Comune di Bassano del Grappa**, con sede in Bassano del Grappa (VI), in Via Matteotti n. 39, codice fiscale e partita i.v.a. 00168480242, rappresentato nel presente atto dall' ing. Francesco Frascati, nato a Campodarsego (PD) il giorno 7 novembre 1953, Dirigente Area II Servizi alla Persona del Comune di Bassano del Grappa, giusto decreto sindacale protocollo 10.068 del 21 febbraio 2012, domiciliato per la carica presso la sede municipale di cui infra, a ciò legittimato ai sensi dell'art. 107 D.Lgs.267/2000 nonchè della determinazione n registro unico 820/2012;-----

E

- la **BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Madonnetta n. 30, numero di codice fiscale e di iscrizione nel registro delle imprese di Vicenza 02610070241, r.e.a. numero VI- 259763, iscritta all'albo delle società cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente con il numero A140972, rappresentata nel presente atto dal legale rappresentate presidente del consiglio di amministrazione dott. Valentino Chemin, nato a Bassano del Grappa (VI) il giorno 15 marzo 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui sopra, legittimato ai sensi del vigente atto costitutivo, di



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

seguito denominato per comodità espositiva anche come concessionario;-----

PREMESSO CHE


- l'Amministrazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10/03/2011 ha approvato il Piano della Performance – Obiettivi strategici dell'Area II^ ed in particolare l'obiettivo strategico dell'Area II^ denominato "Sostegno al Programma di recupero degli immobili ERP in gestione a Farmacasa, a progetti di Housing sociale e a strutture residenziali per l'accoglienza di disabili o persone in difficoltà" che prevede tra l'altro la realizzazione del Centro diurno per anziani non autosufficienti di via Ognissanti; -----

- l'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 17/04/2012 così come modificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 29/05/2012 ha stabilito – ai sensi della LR 23/2006, e dei D. Lgs. n. 267/2000 e n. 163/2006 – di attivare il servizio Centro Diurno per Anziani non autosufficienti di Via Ognissanti n. 35, Città, attraverso lo strumento della concessione;-----

- l'Amministrazione con lo stesso provvedimento ha definito le direttive agli Uffici concernenti i contenuti del provvedimento concessorio;-----

- l'Amministrazione ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/05/2012 la Relazione Previsionale e Programmatica del bilancio 2012-2015 che prevede al programma 250 "Servizi ad adulti ed anziani", progetto 2310 "Strutture residenziali e di ricovero" l'attivazione del Centro Diurno per persone non autosufficienti mediante concessione della gestione del servizio; -----

- con determinazione n. 627 del 7/05/2012 è stata avviata l'attività di



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

coprogettazione per la gestione del servizio oggetto del presente contratto;----


- l'Amministrazione ha stabilito di avvalersi della collaborazione della cooperativa sociale Bassano Solidale di Bassano del Grappa per la gestione del Centro Diurno Socio Sanitario per anziani e persone non autosufficienti la cui attività è rivolta in particolare ai cittadini residenti nel territorio di Bassano del Grappa e dei 27 altri Comuni afferenti la Conferenza dei Sindaci, in conformità alla Legge Regionale 23/2006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189/2007;-----

- con l'affidamento a tale cooperativa delle attività oggetto del contratto di concessione l'Amministrazione realizza: -----

a) l'obiettivo di attivare il Centro Diurno Socio Sanitario per anziani e persone non autosufficienti previsto dal - Piano della Performance – Obiettivi strategici dell'Area II^ approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10/03/2011; -----

b) la finalità di garantire condizioni di protezione sociale alle persone non autosufficienti e/o in difficoltà anche temporanea nonché garantire condizioni di protezione a donne in difficoltà o a rischio anche attraverso l'attivazione del Centro Diurno per persone non autosufficienti mediante concessione della gestione del servizio prevista al programma 250 "Servizi ad adulti ed anziani", progetto 2310 "Strutture residenziali e di ricovero" della Relazione Previsionale e Programmatica del bilancio 2012-2015; -----

- la cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006; nel mese di Maggio 2012 è stata realizzata l'attività di coprogettazione con la Cooperativa Sociale Bassano Solidale come risulta dai cinque verbali delle sedute di



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

coprogettazione depositati agli atti del Servizio Servizi Sociali;-----

- nel corso dei lavori di coprogettazione è stato effettuato il sopralluogo della struttura, in data 11/05/2011, e sono stati analizzati vari aspetti gestionali del servizio sia dal punto di vista organizzativo che da quello dei servizi offerti;

sono stati anche messi in risalto vari aspetti inerenti il confronto e la collaborazione tra Concedente e Concessionario;-----

- nel corso dei lavori, inoltre, sono stati esaminati gli aspetti di sinergie varie tra gestione del servizio di assistenza domiciliare e servizio di Centro Diurno per anziani e persone non autosufficienti;-----

- con determinazione numero registro unico 820 dell' 08 giugno 2012 è stato approvato il progetto di gestione del Servizio, comprensivo dei suoi allegati, che diventa parte integrante del presente atto anche se non allegato al medesimo;-----

- l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio concesso e dei relativi investimenti, tenuto conto della durata della concessione, è analiticamente descritto nell'allegato al progetto di gestione a sua volta allegato al presente contratto, di cui fa parte integrante;-----

- con la predetta determinazione numero registro unico 820 dell' 08 giugno 2012 è stato, altresì, approvato lo schema del presente atto;-----

- le parti si danno reciprocamente atto che non sono presenti elementi di interferenza tra le attività svolte dal personale dipendente del Concessionario e quelle del personale dipendente dall'Amministrazione Comunale. Pertanto non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza, in conformità a quanto disposto dal d. Lgs. n. 163/2006 e del d. Lgs. n. 81/2008";-----

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula in duplice originale quanto segue:-----

Articolo 1 – Premessa-----

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.-----

Articolo 2 - Attività e oggetto della concessione-----

Il Comune di Bassano del Grappa concede alla BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE la gestione del Centro Diurno Socio Sanitario per anziani e persone non autosufficienti, autorizzato in base alla L.R.V. n. 22/2002 ed alla DGRV n. 84/2007 della Regione Veneto per numero 20 posti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel progetto di gestione del servizio allegato sub. A) e suoi allegati anche in relazione al prospetto di riepilogo dell' equilibrio economico-finanziario; a tali documenti le parti fanno espresso riferimento considerandoli parte integrante e sostanziale della presente concessione.-----

Dato atto che il progetto di gestione comprende anche i seguenti documenti:-

- Progetto assistenziale individualizzato (PAI);-----
- Planimetria dei locali; -----
- Richiesta di accoglimento;-----
- Elenco degli arredi ed attrezzature necessari per la migliore gestione del servizio;-----
- Equilibrio economico finanziario;-----
- Organigramma.-----

La concessione riguarda la gestione e l'amministrazione, in regime di concessione, del servizio di Centro Diurno Socio Sanitario per anziani e



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

persone non autosufficienti, da realizzare da parte del Concessionario in nome proprio ed a proprio rischio, in costante integrazione con gli altri servizi sociali ed in particolare con il servizio di assistenza domiciliare.-----

Il Concessionario deve gestire in nome proprio e per conto dell'Amministrazione Comunale l'intero servizio garantendo l'insieme dei servizi socio sanitari e dei servizi complementari, come meglio specificati all'articolo 3 del presente atto, per il completo ed ottimale funzionamento del Centro Diurno Socio Sanitario per anziani e persone non autosufficienti.-----

L'utenza sarà composta da anziani e persone non autosufficienti, persone parzialmente autosufficienti, persone autosufficienti come meglio dettagliato nel progetto di gestione allegato al presente atto.-----


La gestione completa del Centro Diurno Socio Sanitario per anziani e persone non autosufficienti dovrà avvenire nel rispetto, della presente concessione e suo allegato sub. A), nonché della normativa regionale e statale che disciplina la materia.-----

Il concedente per l'attuazione del servizio mette a disposizione i locali siti a Bassano del Grappa in via Ognissanti n. 35 come specificati nella planimetria allegata, che sono in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge.-----

Articolo 3 - Servizi complementari-----

Si definiscono servizi complementari:-----

- la gestione educativa ausiliaria;-----
- la fornitura, distribuzione ed assistenza ai pasti;-----
- la gestione delle forniture; -----
- il servizio di igiene e pulizia dei locali;-----
- la gestione di tutte le utenze;-----



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

- la manutenzione ordinaria;-----
- la gestione amministrativa in ordine all'accesso alla struttura e la predisposizione degli atti inerenti l'ammissione degli Utenti al servizio, -----
- l'introito a propria cura, rischio e spese, delle rette applicate agli utenti;-----
- l'introito a propria cura, rischio e spese dell'impegnativa di residenzialità;-----

Si intendono, comunque, complementari quei servizi, anche se non specificati esplicitamente, che servono per il completo e ottimale funzionamento del servizio di Centro Diurno Socio Sanitario per anziani e persone non autosufficienti e qualsiasi altro servizio necessario per la gestione integrale del servizio stesso.-----


Articolo 4 -Durata del contratto-----

Il presente contratto di concessione ha la durata di quindici anni a partire dal 08/06/2012 con scadenza il 07/06/2027. Il presente contratto potrà essere rinnovato, per altri cinque anni, e/o prorogato nei limiti della normativa vigente.-----

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare, alla scadenza, il contratto per un ulteriore tempo da concordarsi con il Concessionario in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per un nuovo affidamento delle attività o per diversa soluzione gestionale delle stesse.-----

Il Concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del presente atto, nessuna esclusa.-----

Articolo 5 - Sede del Servizio e Rapporto concessorio-----



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

Il servizio si svolge presso i locali di proprietà dell'ATER di Vicenza di cui il Comune di Bassano del Grappa ha la disponibilità in forza di un rapporto di locazione.-----

Per la gestione del servizio l'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario il suddetto immobile, con le relative aree di pertinenza, con le attrezzature e beni mobili in esso eventualmente insistenti. Prima dell'inizio della gestione del servizio verrà redatto apposito verbale di consegna dell'immobile e dei beni, stilato in contraddittorio tra le parti.-----

Il concessionario è tenuto ad usare e a custodire i locali e quanto oggetto di inventario con la diligenza del buon padre di famiglia.-----

Il concessionario provvederà, altresì, all'acquisizione di tutti gli arredi, le attrezzature e gli accessori necessari per il funzionamento del servizio con riferimento al progetto di gestione dello stesso. -----

Il concessionario provvederà durante la gestione in concessione del servizio ad effettuare le sostituzioni di arredi, attrezzature o accessori che si rendessero necessari o per deterioramento o per soddisfare ulteriori necessità.

Alla scadenza della concessione tutti i beni acquisiti dal concessionario saranno trasferiti gratuitamente in proprietà al Comune di Bassano del Grappa, e verrà stilato un apposito inventario con i dati identificativi degli stessi.-----

Alla scadenza del rapporto concessorio il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi, le attrezzature e gli accessori, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Il Concessionario dovrà usare il citato immobile esclusivamente per gli scopi indicati dalla presente



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

concessione e non potrà concederli in godimento a terzi.-----

Le parti si danno reciprocamente atto che alcuni locali, debitamente identificati nel progetto di gestione, potranno essere utilizzati, compatibilmente con le attività del servizio, per le riunioni inerenti l'attività del Centro Diurno, per le periodiche riunioni del personale, per laboratori di animazione e socializzazione previsti dal progetto di gestione del servizio, per l'attività di socializzazione e per il tempo libero a favore degli ospiti della struttura realizzata dalle associazioni di volontariato che operano nel campo della non autosufficienza, per attività ricreativa e di socializzazione anche autogestita degli inquilini della Casa Albergo.-----

Requisiti della Struttura -----

La struttura, autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002, è conforme ai requisiti di cui alla DGRV n. 84/2007. -----


Il Concessionario si impegna a seguire in collaborazione con l'Amministrazione la procedura per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della struttura ed il successivo accreditamento, come stabilito dalla L.R. 22/2002. -----

Il Concessionario si impegna, inoltre, ad effettuare durante il periodo di vigenza della concessione gli eventuali interventi necessari al mantenimento dei requisiti autorizzativi.-----

Uso delle parti comuni-----

L'Amministrazione autorizza, ai fini esclusivi della gestione del servizio oggetto del presente atto, l'uso di parti comuni, quali gli accessi, i percorsi interni, parcheggi esterni o successivamente individuati secondo necessità.-----

Il Concessionario, inoltre, gestirà il servizio riconoscendo la titolarità



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

pubblica del servizio e il conseguente potere a carico dell'Amministrazione di revocare la concessione e di modificare anche unilateralmente le caratteristiche del servizio in funzione delle mutate esigenze pubbliche e/o delle mutate valutazioni dell'Amministrazione, fatta salva l'applicazione della normativa relativa agli oneri conseguenti alle variazioni dell'equilibrio economico-finanziario a seguito di tali modifiche nel corso della durata della concessione.-----

Il Concessionario si impegna a garantire il servizio di Centro Diurno Socio Sanitario per anziani e persone non autosufficienti con le caratteristiche e alle condizioni previste dal presente contratto, dal Progetto di gestione della struttura comprensivo di tutti i suoi allegati.-----

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti o dall'ULSS al Concessionario e non corrisposte allo stesso.-----


Articolo 6 - Canone di concessione-----

Il Concessionario deve corrispondere al Comune di Bassano del Grappa annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un canone di concessione del servizio comprensivo dell'uso degli immobili corrispondente a euro dieci (€ 10,00).-----

Articolo 7 Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato-----

La Cooperativa Sociale Bassano Solidale con sede a Bassano del Grappa in Via Madonnetta n. 30 risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 della L.R. 23/2006, tra i quali si evidenzia che: -----

- essa possiede gli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;-----



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

- è iscritta all'Albo Regionale delle società cooperative alla sez. A n. VI/571 con decreto n. 373 in data 31.12.1998 (riconfermata con decreto n. 22 del 06.02.2009);-----

- opera nel campo del sociale da parecchi anni e collabora con enti locali (tra cui Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Rosà, Borso del Grappa, Asolo), Case di riposo, Ipab, Fondazioni ed altre realtà che operano nel sociale;-----


- ha le seguenti esperienze nella progettazione/gestione di centri diurni per non autosufficienti: Centro Diurno di Marano Vicentino dal 2002 al 2008; Residenza "Le Farfalle" di Manerba del Garda dal 2008; è attivamente presente nei tavoli di lavoro del Piano di Zona 2011/2015; -----

- ha tra le finalità del proprio Statuto il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico;-----

- è aggiudicataria, a seguito di procedura di gara aperta, del servizio di assistenza domiciliare a minori, adulti, anziani e disabili e del servizio integrativo presso il Centro Ricreativo Socio Culturale per anziani periodo 01/04/2012 – 31/03/2015;-----

La Cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell'attività affidata a mezzo del presente atto, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa.-----

Articolo 8 Obblighi del Concedente-----



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

Rimane in capo al Concedente la titolarità della funzione pubblica, mentre il Concessionario assume la titolarità dell'esercizio. -----

Sono a carico del concedente:-----

1) Le funzioni di indirizzo, supervisione e verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione;-----

2) La messa a disposizione del piano terra del fabbricato sito in Via Ognissanti n. 35 con locali idonei per l'attività di Centro Diurno Socio Sanitario per anziani e persone non autosufficienti in locazione dall'ATER di Vicenza, di cui alla planimetria sottoscritta dalle parti contraenti ed acquisita agli atti. Si precisa che l'onere relativo alla manutenzione straordinaria dei locali compete al proprietario dell'immobile. Tale manutenzione potrà essere proposta al proprietario e realizzata dal Concessionario se preventivamente concordata tra le parti e con onere a carico del proprietario;-----

3) La redazione, prima dell'inizio della gestione, di un verbale di consegna, che dovrà essere debitamente sottoscritto dalle parti, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, e comprensivo di un analitico inventario dei beni mobili di proprietà del Comune di Bassano del Grappa presenti nei locali. Alla scadenza della concessione il Concessionario del servizio è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi, gli arredamenti, le attrezzature e i beni mobili in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso; lo stesso è tenuto, altresì, a consegnare tutti quegli arredi, materiali e attrezzature che sono state acquistate o sostituite dal medesimo durante il periodo della concessione e che alla scadenza dell'atto diventano di proprietà comunale. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità utilizzate



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

per la consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro trenta giorni dalla data di scadenza della concessione. Trascorso inutilmente il termine fissato dal verbale di riconsegna, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla polizza fidejussoria per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Foro competente di Vicenza.

4) Il riconoscimento per i primi quattro anni di gestione di un contributo nella misura massima di € 12.000,00 annui per sostenere l'attivazione del Centro.

Tale contributo sarà erogato su presentazione di rendicontazione dell'attività svolta comprensiva del rendiconto economico-finanziario della gestione, come sotto specificato: Per i primi due anni di gestione erogazione di un contributo annuo di euro 12.000,00; per il terzo e quarto anno di gestione erogazione di un contributo annuo di € 12.000,00 in presenza di un disavanzo del rendiconto economico-finanziario.

5) La nomina dell'incaricato del controllo del servizio e del coordinamento tra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale, il cui costo è a carico del Concedente.

Articolo 9 Obblighi del Concessionario

In capo al Concessionario c'è la titolarità dell'esercizio, mentre la titolarità della funzione pubblica rimane in capo al Concedente.

Il Concessionario è tenuto a gestire, in nome proprio e per conto dell'Amministrazione Comunale, il servizio della struttura, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, regionali e

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

delle disposizioni comunali che disciplinano il servizio, nonché attenersi al presente contratto di concessione, ed al suo allegato A).-----

Compete al Concessionario la gestione integrale del servizio secondo quanto previsto nel presente contratto di concessione e nel suo allegato A) e in particolare:-----

- l'effettuazione di tutte le prestazioni sia socio-sanitarie dirette agli utenti, che a carattere gestionale, compresi gli oneri relativi al personale da impiegare;-----

- il calcolo e la riscossione della quota di partecipazione a carico dell'utente, con comunicazione preventiva al concedente delle variazioni delle rette; -----

- la riscossione dell'impegnativa di residenzialità (quota sanitaria);-----

- le spese per la locazione, le spese condominiali (con esclusione di quelle a carico del soggetto proprietario) e tutte le utenze e le tariffe per la gestione del servizio (a titolo esemplificativo: luce, acqua, gas, tassa rifiuti) con relativa intestazione delle stesse ove possibile;-----


- le spese telefoniche con relativa intestazione dell'utenza; -----

- l'acquisizione dell'arredamento, delle attrezzature e dei beni necessari al funzionamento con riferimento al progetto di gestione (tali beni alla scadenza della concessione verranno trasferiti gratuitamente in proprietà al Comune di Bassano del Grappa);-----

- la sostituzione dei beni a seguito di usura, rottura o deterioramenti degli stessi;-----

- la fornitura di beni strumentali sanitari e beni durevoli di inventario indirizzati alla gestione degli ospiti;-----

- la fornitura dei pasti per l'utenza del Centro Diurno, nell'osservanza della



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

normativa vigente, sia regionale che statale, il rispetto delle procedure HACCP (L. 155/1997) e la previsione di eventuali diete differenziate per esigenze documentate di salute o di credo religioso, ed eventualmente dei pasti a domicilio come da indicazioni dell'Amministrazione comunale;-----

- la pulizia, sanificazione e igienizzazione degli ambienti di vita degli ospiti e di altri spazi comuni del Centro: pulizie ordinarie giornaliere (dal lunedì al sabato) e straordinarie (sulla base di apposita programmazione) con personale ausiliario;-----

- l'eventuale servizio lavanderia per la biancheria personale degli ospiti del Centro;-----

- la fornitura di materiale di consumo necessario allo svolgimento del servizio di sanificazione e igienizzazione;-----

- la fornitura di materiale necessario per le attività di assistenza agli ospiti (materiale per l'incontinenza, bavagli monouso, prodotti per l'igiene personale degli ospiti);-----

- la fornitura e ricambio del materiale di consumo;-----

- l'approvvigionamento del materiale di cancelleria e di ufficio;-----

- l'approvvigionamento delle stoviglie necessarie per il servizio di refezione;--

- la stipula di copertura assicurativa come previsto dall'articolo "garanzie e responsabilità";-----

- il rispetto, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, delle normative di legge e dei contratti di lavoro delle specifiche categorie;-----

- la manutenzione ordinaria dei locali adibiti alla struttura e delle aree esterne di pertinenza del fabbricato riservate ad uso del Centro diurno per anziani e persone non autosufficienti nonché dei beni mobili in essa contenuti;-----



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

- la manutenzione del verde e lavori di giardinaggio in genere;-----
- i locali, le attrezzature e gli arredi risultanti dal verbale di consegna sottoscritto dal Concessionario, saranno utilizzati dallo stesso per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività in oggetto;-----
- il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni ed di igiene del lavoro, secondo la normativa vigente (L. 81/ 2008 e successive modifiche ed integrazioni);-----
- la formazione di tutti gli operatori per i quali dovrà essere predisposta apposita relazione sugli obiettivi della formazione e modalità di svolgimento della stessa;-----
- le eventuali operazioni di disinfestazione e derattizzazione;-----
- le spese per eventuali servizi aggiuntivi indicati nel progetto di gestione;-----
- la predisposizione, stampa e diffusione di una carta dei servizi e adozione di un regolamento interno da predisporre entro la data di apertura del Centro, concordandone i contenuti con l'Amministrazione;-----
- la fornitura di qualsiasi dato utile relativo alla gestione della struttura per statistiche o altro nei tempi e nelle modalità richieste dall'Amministrazione Comunale;-----
- la comunicazione di eventuali scioperi, con preavviso – ricorrendone i presupposti - di almeno 5 giorni, all'Amministrazione Comunale e alle famiglie degli utenti;-----
- la collaborazione nella gestione della pratica per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ed il successivo accreditamento previsti dalla L.R. 22/2002;-----
- l'effettuazione durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

degli eventuali interventi necessari al mantenimento dei requisiti autorizzativi di cui alla L.R. 22/2002;-----

- una relazione annuale dettagliata sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, indicativamente entro febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;---

- l'organizzazione di una riunione paritetica annuale tra Concedente e Concessionario al fine di migliorare il servizio offerto;-----

- tutte le altre spese, nessuna esclusa, necessarie per la gestione completa e funzionante dell'intero servizio di Centro Diurno per anziani e persone non autosufficienti, nonché tutti gli altri adempimenti e oneri previsti dal presente contratto e dalle disposizioni di legge vigenti;-----

- favorire ogni forma di controllo esercitato dall'Amministrazione sullo svolgimento del servizio;-----

- l'adozione del sistema informatico e di gestione del flusso dei dati in uso presso il Comune di Bassano del Grappa.-----

Articolo 10 Servizi innovativi-----

Nel caso di attivazione di servizi innovativi rispetto a quelli previsti dal Progetto di gestione, le proposte dovranno essere comunicate all'Amministrazione per attuare un confronto tra Concessionario e Concedente.-----

Le tariffe applicate dal Concessionario per la realizzazione di tutti i servizi innovativi, o qualsiasi loro variazione, devono essere comunicate dal Concedente, prima dell'attivazione o della variazione.-----

Articolo 11 Manutenzione straordinaria-----

La manutenzione straordinaria è in capo al proprietario dell'immobile. Tale manutenzione potrà essere proposta al proprietario e realizzata dal

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

Concessionario se preventivamente concordata tra le parti e con onere a carico del proprietario.-----

Articolo 12 -Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi-----

La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività con funzione di coordinamento e direzione dell'équipe, organizzazione della struttura e referente per i servizi sociali e per l'esterno. -----

Egli è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento dell'atto secondo le modalità stabilite dallo stesso.-----

Egli, inoltre, farà da coordinamento e principale referente con i servizi sociali comunali, anche per gli altri eventuali altri enti/associazioni che potrebbero operare all'interno della struttura comunale.-----

Articolo 13 Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione e attività di vigilanza e controllo del servizio-----

Ai sensi dell'art. 300 del regolamento attuativo del Codice dei Contratti, DPR n. 207/2010, il direttore dell'esecuzione del contratto è la coordinatrice degli Assistenti Sociali, attualmente dott.ssa Daniela Bianchi, in quanto il valore complessivo del contratto supera i 500.000,00 €.-----

Ella è anche incaricata della verifica di conformità o di regolare esecuzione del rapporto di concessione che di norma verrà effettuata annualmente.-----

Dovrà essere prodotta annualmente all'Amministrazione Comunale dettagliata relazione scritta sulle attività realizzate, i risultati conseguiti e il flusso di utenti registrato.-----

Articolo 14 Verifica del rapporto e valutazione-----

In ogni momento l'Amministrazione, tramite suoi rappresentanti può

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

effettuare verifiche e controlli sull'operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto del presente contratto.-----

Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività del concessionario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.-----

Articolo 15 Referente dell'Amministrazione -----

Il direttore dell'esecuzione del contratto si avvarrà della collaborazione di un assistente sociale che svolgerà funzioni di referente comunale del servizio.-----

Tale referente avrà funzione di Supervisore quale riferimento per le problematiche inerenti lo svolgimento del servizio.-----

Il Supervisore vigila sullo svolgimento del servizio, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti e che le attività stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore, nonché del contratto di concessione e del progetto di gestione allegato.-----

Il referente dell'Ente espleta attività di valutazione in merito: -----

- agli aspetti tecnico-strutturali,-----

- agli aspetti igienico-sanitari,-----

- alla realizzazione e alla verifica del servizio oggetto di contratto, ed effettua la vigilanza sia tramite sopralluoghi e verifiche periodiche, sia tramite l'esame della documentazione prodotta dal Concessionario.-----

Egli, inoltre, relaziona periodicamente sull'attività al direttore dell'esecuzione e partecipa quale rappresentante dell'Amministrazione alle verifiche di



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

conformità.-----

Articolo 16 Standards tecnici e norme di sicurezza-----

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.-----

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.-----

La cooperativa adotta, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.-----

Articolo 17 Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro-----

La cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.-----

Articolo 18 Responsabilità e coperture assicurative-----

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, comunque provocati nell'esecuzione del presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.-----

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà il Concessionario nell'esecuzione del contratto.-----

Il concessionario del servizio solleva l'Amministrazione da qualsiasi

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

pretesa, azione di rivalsa che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.-----

Il concessionario, quindi, dovrà garantire, con oneri a suo carico, la copertura assicurativa degli operatori durante lo svolgimento della loro attività professionale e, altresì, provvedere ad adeguate coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura, sia nei riguardi del personale, che, per effetto della sua attività, nei confronti degli utenti e nei confronti di terzi.-----

A tale scopo il concessionario medesimo si impegna a consegnare all'Amministrazione, in sede di stipula della concessione, una polizza responsabilità civile verso terzi stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che l'Amministrazione è considerato "terzo" a tutti gli effetti. La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell'affidamento.-----

L'assicurazione dovrà prevedere la copertura almeno per i seguenti massimali:

- euro 2.000.000,00 per ogni sinistro;-----
- euro 2.000.000,00 per persona;-----
- euro 2.000.000,00 per cose.-----

La copertura assicurativa dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà dell'Amministrazione in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto, incendio.-----

Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di affidamento del servizio. Il concessionario s'impegna a presentare, ad ogni

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

scadenza annuale della polizza, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso.-----

Il Concessionario prima di iniziare il servizio dovrà produrre all'Amministrazione copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio, che dovrà essere presentata all'Amministrazione con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.-----

La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).-----

Articolo 19 Modalità di raccordo con gli uffici competenti-----

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto del presente contratto viene curato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dal suo collaboratore di cui agli articoli 6 e 7 e dal responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5.-----

Articolo 20 Cauzione definitiva-----

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto, il concessionario è tenuto a versare la cauzione definitiva costituita da una garanzia fideiussoria pari ad euro 50.000,00 (cinquantamilavigorazerozerocentesimi) in riferimento ad un biennio di concessione, successivamente aggiornata puntualmente senza soluzione di continuità; essa potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contenente espressamente la rinuncia al beneficio della

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.-----

La mancata costituzione e/o rinnovo della garanzia fideiussoria nei termini sopra indicati e in modo da assicurare piena efficacia della medesima per tutta la durata della concessione senza soluzione di continuità determina la decadenza dell'affidamento.-----

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di comprovata regolare esecuzione delle prestazioni.-----


La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del contratto, all'eventuale risoluzione dello stesso e comunque fino alla definizione di ogni ipotesi di controversia.-----

Articolo 21 Inadempienze contrattuali gravi - Decadenza dal contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente decaduta la concessione, con tutte le conseguenze che questo comporta, oltre che nella fattispecie prevista nel precedente articolo 20, nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del servizio oggetto della concessione.-----

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso.-----

La contestazione della grave inadempienza sarà fatta al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. e il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

ricevimento della raccomandata.-----

In particolare si ha decadenza della concessione allorquando il concessionario:

1) venga a perdere i requisiti di idoneità (in tal caso la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato);-----

2) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute gravi irregolarità, purché non siano dipendenti da forza maggiore ad esso non imputabili;-----

3) non ottemperi alle direttive emanate dagli enti interessati in materia (Comune, Azienda Ulss, Regione);-----

4) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;-----


5) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;-----

6) nell'ipotesi che il personale assunto dal Concessionario non posseda i requisiti prescritti dalle norme vigenti;-----

Nelle ipotesi di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 la decadenza della concessione deve essere preceduta da due successive diffide intimare al Concessionario ed è esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.-----

In caso di fallimento del Concessionario del servizio e di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali, si avrà la decadenza automatica della concessione e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.----

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del Concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione Comunale incamererà per intero l'importo oggetto della polizza fidejussoria, di cui all'art. 20 del presente contratto, e si riserverà la facoltà di richiedere il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del Concessionario, il Concedente si riserva anche la facoltà di affidare il servizio ad un soggetto terzo, tramite trattativa privata, per il periodo mancante alla scadenza della concessione. In questo caso il Concessionario deve garantire l'espletamento di tutti gli adempimenti di fine concessione e la messa a disposizione del personale in servizio.

Articolo 22 Penalità

Salvi i casi di decadenza della concessione, stabiliti dai precedenti art. 20 e 21, sono stabilite le seguenti penalità, a cui si applica la sanzione di euro 500,00 per ogni infrazione commessa:

- 1) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza e delle famiglie;
- 2) ritardata presentazione della documentazione o dei dati richiesti dall'Amministrazione Comunale;
- 3) mancata sostituzione del personale assente, entro 2 ore dall'inizio del servizio;
- 4) mancato rispetto delle procedure HACCP per la somministrazione dei pasti;
- 5) ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la decadenza della concessione.



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

Il Comune fa pervenire per iscritto al concessionario le osservazioni e le contestazioni dell'eventuale infrazione, il concessionario entro otto giorni dal ricevimento delle osservazioni e contestazioni fa pervenire al concedente le proprie giustificazioni. Il comune entro 5 giorni decide in merito e risponde se accoglie o meno le giustificazioni. Nel caso di assenza di giustificazioni o di non accoglimento delle stesse l'amministrazione applica le penali previste dal presente articolo con comunicazione scritta notificata o inviata con a.r.. Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al comune o a terzi in conseguenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro trenta giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione della sanzione mediante lettera a.r.; decorso inutilmente tale termine il comune si rivarrà sulla fidejussione.

Articolo 23 Divieto di cessione

E' vietato al concessionario la cessione totale ed anche parziale del servizio assunto, pena la nullità del contratto.

Si autorizza il concessionario ad affidare a terzi attività complementari (quali a titolo di esempio: lavanderia, manutenzione ordinaria e del verde, fornitura pasti).

Articolo 24 Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda

Qualora la cooperativa concessionaria, nel corso del presente contratto, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante, il quale deve essere in possesso di tutti i requisiti del soggetto

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

concessionario.-----

Articolo 25 Trattamento dei dati personali-----

L'Amministrazione e il Concessionario sono tenuti al trattamento dei dati personali riguardanti la presente concessione, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni e del Regolamento sulla sicurezza dei dati personali o sensibili in vigore presso l'Amministrazione.-----

In particolare si informa che:-----

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di concessione ed alla stipulazione del contratto;-----

- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati, sono quelli previsti dal D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni cui si rinvia;-----

- il titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti è il Comune di Bassano del Grappa;-----


L'Amministrazione designa il Concessionario responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà;

Il Concessionario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione stessa.-----

Articolo 26 Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari-----

Il concessionario, per quanto occorrer possa, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.-----

Articolo 27 Domicilio del soggetto concessionario e sede operativa-----



Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di O.N.L.U.S.

Le parti eleggono, ai fini dell'esecuzione della concessione e per tutte le relative comunicazioni, domicilio nel Comune di Bassano del Grappa.-----

La sede operativa del concessionario deve essere situata nel Comune di Bassano del Grappa.-----

Articolo 28 Termine di stipulazione e spese -----

Il concessionario dovrà, entro il termine fissato dall'Amministrazione, presentarsi per la sottoscrizione dell'atto, previa esibizione dei documenti richiesti e versamento delle spese e diritti contrattuali. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente il soggetto concessionario decaduto dall'affidamento.-----

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione, compresi gli oneri fiscali, saranno a totale carico del Concessionario.-----

Articolo 29 Controversie-----

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, che non sia possibile comporre in via amichevole, è competente il Foro di Vicenza .-----

Articolo 30 Allegati alla concessione -----

Sono parte integrante dell'atto i seguenti allegati:-----

- progetto del servizio, allegato A), che comprende a sua volta i seguenti documenti: Progetto assistenziale individualizzato (PAI), Planimetria dei locali, Richiesta di accoglimento, Elenco degli arredi ed attrezzature necessari per la migliore gestione del servizio, Equilibrio economico finanziario, Organigramma.-----

Articolo 31 Rinvio alla normativa generale-----

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alla normativa

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 in
quanto una delle parti del contratto riveste la natura giuridica di
O.N.L.U.S.

generale e speciale che regola la materia.-----

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE -- CONCEDENTE -----

Franco Farini

IL CONCESSIONARIO -----

Almudena

Al

